C O M U N E D I T U R I

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Decreto del Sindaco n.10 del 06/03/2025, prot. n. 5097

Oggetto: Autorizzazione alla rappresentanza, costituzione e resistenza in giudizio del Comune di Turi avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario e riguardanti verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

IL SINDACO

PREMESSO che, al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, è necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

CONSIDERATO che avverso le sanzioni amministrative derivanti da verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada, ad ordinanze e regolamenti comunali, ovvero avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative per le predette violazioni, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli artt. 204-bis e 205 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e art. 22 e ss. della legge 24/11/1981, n. 689 e artt. 6 e 7 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTI:

- l'art.75, comma 3, c.p.c. il quale prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- l'art. 22, comma 1, della legge n. 689/1981, così come sostituito dall'art. 34 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150 con decorrenza dal 06/10/2011 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza, il quale, nel testo attualmente vigente, dispone che " … *Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* …";
- l'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione*", il quale testualmente stabilisce che "… *Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto …*";
- l'art. 7, comma 8, del succitato D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada*", il quale testualmente stabilisce che "… *Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati …*";

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, gli artt. 6-50-107-109;

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005097 DEL 06-03-2025 IN partenza

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Polizia locale e del Corpo di Polizia municipale;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale delle regioni e delle autonomie locali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- il D. Lgs. n. 285/1992;
- il D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTO l'art. 26, comma 9, dello Statuto comunale secondo cui "… *Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente in giudizio e la esercita previa delibera di Giunta Comunale cui compete il provvedimento di autorizzazione alla lite* …";

DATO ATTO che la giurisprudenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione è oramai consolidata nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco con possibilità, da parte di questi, di delega a funzionari;

VISTA la L.R. 14/12/2011, n. 37 e s.m.i., recante l'ordinamento della polizia locale;

VISTO il Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale approvato con D.C.C. n. 4 del 01/03/2021, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva;

RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 03/02/2025, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha così stabilito:

1) DI COSTITUIRSI E RESISTERE nei seguenti giudizi:
- *a) innanzi al Giudice di Pace, per quanto riguarda controversie aventi ad oggetto verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, nonché iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie;*
- *b) innanzi al Giudice di Pace - facendo comunque salve le competenze del Tribunale e quelle stabilite da altre disposizioni di legge -, per quanto riguarda controversie relative alle attività istituzionali del Settore 6° Polizia Locale ed aventi ad oggetto ordinanze-ingiunzioni di pagamento e ordinanze che dispongono la sola confisca;*

2)DI DARE ATTO che i soggetti incaricati della difesa dell'Ente saranno individuati, con apposito decreto sindacale, nei funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);

3)DI CONFERIRE ai funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), da individuarsi con apposito decreto sindacale, l'incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente nei giudizi specificati al punto n. 01) del dispositivo del presente deliberato, come da precisazione in procura da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune di Turi;

4)DI DARE ATTO della necessità di costituirsi, sempre, in tutti i giudizi di cui trattasi e che alcun compenso peculiare o ulteriore può essere riconosciuto per tale rappresentanza in giudizio delegata dal Sindaco a funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);

5)DI DARE ATTO che compete al Sindaco conferire ai funzionari del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), individuati con apposito decreto sindacale, mandato "ad litem";

CONSIDERATO che nei confronti del Comune di Turi è pendente la causa R.G. N. 1005/2024 promossa dal ricorrente Sig. TURSI Lorenzo dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA) contro il Comune di Turi avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa relativa al verbale di accertamento n. 2237/C di violazione dell'art. 141 comma 1 e 11 del Codice della Strada dell'importo di €. 42,00 elevato dal Comando di Polizia Locale di Turi (BA) nei confronti del ricorrente in data 19/11/2024 e notificato il 24/11/2024.
CONSIDERATO che il Comandante, Commissario Capo, dott. Raffaele CAMPANELLA, cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione del Settore 6 Polizia Locale, ha evidenziato la sussistenza di

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005097 DEL 06-03-2025 IN partenza

validi motivi per costituirsi e resistere nel giudizio promosso dal Sig. TURSI Lorenzo, in qualità di trasgressore, dinanzi al Giudice di Pace di Putignano contro il Comune di Turi (BA) (causa RG. N.1005/2024), nella prima udienza fissata per il giorno 18/03/2025, confermando la corretta regolarità del procedimento sanzionatorio, oggetto del contenzioso di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, conferendo al dott. Raffaele Campanella, nella suindicata qualità, ed alla dott.ssa Milena Cisternino, quale funzionaria del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), apposita delega, da esercitarsi, congiuntamente e/o disgiuntamente, con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio di che trattasi innanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA);

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) **DI DARE** esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 14 del 03/02/2025, esecutiva, richiamata nella premessa del presente atto;
2) **DI INDIVIDUARE** i soggetti incaricati della difesa dell'Ente nei seguenti funzionari:
   - dott. Raffaele Campanella, con funzioni di Comandante, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Turi con profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Settore 6° - Polizia Locale, con incarico, a decorrere dal 13/01/2025, per tutto l'anno 2025 e, comunque, sino all'emanazione di nuovo decreto sindacale;
   - dott.ssa Milena Cisternino, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Turi, Settore 6° - Polizia Locale profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
3) **DI CONFERIRE** al dott. Raffaele Campanella, nella suindicata qualità, ed alla dott.ssa Milena Cisternino, quale funzionaria del Corpo di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), apposita delega, da esercitarsi, congiuntamente e/o disgiuntamente, con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio promosso dal ricorrente Sig. TURSI Lorenzo dinanzi al Giudice di Putignano contro il Comune di Turi (causa R.G. n.1005/2024) in opposizione a sanzione amministrativa, relativa al verbale di accertamento n. 2237/C di violazione dell'art. 141 comma 1 e 11 del Codice della Strada dell'importo di €. 42,00 elevato dal Comando di Polizia Locale di Turi (BA) nei confronti del ricorrente in data 19/11/2024 e notificato il 24/11/2024;

DISPONE

- che, a cura dell'Ufficio Messi, il presente decreto sia notificato:
  - al Comandante, Commissario Capo, dott. Raffaele CAMPANELLA;
  - alla dott.ssa Milena CISTERNINO, funzionaria del Corpo di Polizia Locale;

- che, a cura del Settore Polizia Locale, il presente atto di autorizzazione e delega, munito della relata di notifica, sia trasmesso:
  - al Capo Settore Affari Istituzionali, per l'acquisizione ai fascicoli personali dei predetti funzionari;
  - al Segretario Generale;

- che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia pubblicato:
  - all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
  - sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente": Sotto-sezione 1 livello "Disposizioni generali", sottosezione 2 livello "Atti generali", sezione "Decreti Sindaco".*

IL SINDACO
f.to Giuseppe De Tomaso

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005097 DEL 06-03-2025 IN partenza